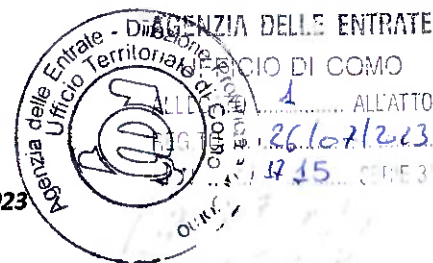


STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE OLTRE IL GIARDINO – APS

Allegato A all'assemblea straordinaria del giorno 17 maggio 2023



Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1.1 È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata

I FIORI DI OLTRE IL GIARDINO APS

di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Como e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Finalità

Art. 2.1 - L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale consiste nell'attuazione di qualsiasi tipo d'intervento finalizzato al superamento del disagio psichico-fisico.

2-2 - L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Attività di interesse generale

Art. 3.1 - L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2 - In particolare l'Associazione si propone di promuovere e realizzare, in via esemplificativa:

1. programmi di sostegno agli interventi psico-socio-sanitari specifici per consentire un graduale inserimento sociale delle persone con disagi e per migliorare il loro benessere;
2. programmi che tendano a sviluppare la creatività artistica o a valorizzare le capacità espressive o lavorative di coloro nei confronti dei quali sono indirizzate le finalità istituzionali;
3. programmi di sensibilizzazione sociale al problema del disagio fisico e mentale, ivi compresi corsi – anche indirizzati al mondo della scuola –, seminari tenuti da esperti del settore, mostre, conferenze, incontri e dibattiti aperti al pubblico, spettacoli;

Baltaglia h.

4. attività di promozione editoriale e pubblicazione di libri, riviste – anche on-line -, cd e audiovisivi per la divulgazione dei programmi dell'associazione e degli eventi che la stessa promuove;
5. collaborazioni con Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipulazione di contratti e convenzioni che offrano i servizi istituzionali dell'associazione;
6. adesione a reti sinergiche tra tutti gli operatori locali, compresi Enti pubblici ed Associazioni, allo scopo di realizzare interventi significativi, mirati e duraturi nell'ambito delle proprie finalità;
7. prestazioni, direttamente o tramite personale specializzato, per il supporto psico-socio economico a coloro che ne hanno necessità;
8. progetti informativi, culturali, artistici, ricreativi, lavorativi, sportivi, per superare il disagio psichico-fisico;
9. solidarietà diretta e finanziamento delle attività attraverso sottoscrizioni e raccolte di fondi, anche mediante le attività di cui al precedente punto 4.

3.3 - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.4 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Attività diverse

Art. 4.1 - L'associazione può esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.2 - Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, secondo i casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Raccolta fondi

Art. 5.1 - L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Associati

Art. 6.1 - Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

6.2 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

6.3 - Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

6.4 - Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni o incapace la domanda di adesione e lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

6.5 - L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6.6 - L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6.7 - Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

6.8 - Il Consiglio direttivo potrà stabilire diverse categorie di associati, identificando in particolare i volontari e i soci sostenitori, senza ledere i diritti degli stessi riportati nel presente statuto.

Diritti e doveri degli associati

Art. 7.1 - Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

7.2 - La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.3 - L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

7.4 - Ciascun associato ha diritto:

- a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e. di recedere in qualsiasi momento.

7.5 - Ciascun associato ha il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Perdita della qualifica di associato

Art. 8.1 - La qualifica di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso;
- c) esclusione.

8.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

8.3 - L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

8.4 - La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

8.5 - La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato, deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

8.6 - L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Attività di volontariato

Art. 9.1 - L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2 - I volontari assumono tale qualifica solo dopo essere diventati soci; non si ammette quindi la prestazione di attività di volontariato da parte di chi non sia socio.

9.3 - Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

9.4 - I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Organi sociali

Art. 10.1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio direttivo;
- d) l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge.

10.2 - Gli organi sociali restano in carica tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

10.3 - Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Assemblea

Art. 11.1 - L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

11.2 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

11.3 - L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

11.4 - Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega

scritta. Non può essere conferita la delega a un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

11.5 - Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio direttivo.

11.6 - È possibile intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione (sia videoconferenza che teleconferenza). Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato da parte del presidente dell'assemblea.

Competenze dell'assemblea

Art. 12 - 1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo, fissandone il numero e scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività con il relativo preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio direttivo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12.2 - L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Convocazione dell'assemblea

Art. 13.1 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

13.2 - L'assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza o videoconferenza), senza escludere la contemporanea modalità in presenza nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Nel primo caso l'avviso di convocazione dovrà contenere il link tramite cui accedere al sistema scelto. Sarà comunque garantita a tutti gli intervenuti la possibilità di interagire e prendere visione dei documenti sottoposti alle delibere.

13.3 - L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo.

13.4 - L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta

dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Validità dell'assemblea e modalità di voto

Art. 14.1 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

14.2 - L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

14.3 - L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nel libro degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

14.4 - In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nel libro degli associati.

14.5 - All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

14.6 - I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

14.7 - Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

14.8 - I voti sono palesi tranne che riguardino argomenti su persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. È ammesso il voto espresso in forma scritta o in via elettronica, purché pervenga al Consiglio direttivo entro il giorno antecedente l'assemblea; il presidente dell'assemblea e il segretario devono verificare l'identità dell'associato per considerare il voto valido.

14.9 - Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'art. 21 comma 4. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Consiglio direttivo

Art. 15.1 - Il Consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.2 - Il Consiglio direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.3 - Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente. Nomina anche il tesoriere determinandone i poteri.

15.4 - Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.5 - I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Competenze del Consiglio direttivo

Art. 16.1 - Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo e le relative relazioni;
- f) proporre all'assemblea degli associati l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- l) nominare il Tesoriere precisandone le mansioni e i poteri di firma, anche disgiunta, scegliendolo anche tra non componenti del Consiglio direttivo;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;

Funzionamento del Consiglio direttivo

Art. 17.1 - Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli

associati. L'organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio direttivo che deve essere rinnovato.

17.2 - Il Consiglio direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

17.3 - Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Può riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza, secondo le disposizioni contenute nel precedente articolo 13.2.

17.4 - Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando partecipa la maggioranza dei suoi componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

17.5 - Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Il presidente

Art. 18.1 Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

18 – 2 - Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari/postali – anche on line. Il Consiglio direttivo può deliberare la delega dei poteri di firma qui conferiti al tesoriere, che potrà operare anche con firma disgiunta. La firma congiunta sarà necessaria per pagamenti d'importo superiore al limite che sarà fissato dal Consiglio direttivo all'atto della nomina;
- è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

18.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Organo di controllo e Revisore legale

Art. 19.1 - L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

19.2 - I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.3 - L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.4 - L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

19.5 - I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.6 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Organismo di mediazione

Art. 20.1 - Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Libri sociali

Art. 21.1 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato

non occasionale nell'ambito dell'associazione.

21.2.- I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

21.3 - I verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

21.4- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di quindici giorni.

Scritture contabili

Art. 22 - Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Risorse economiche e patrimonio

Art. 23 - Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

23.2 - Il patrimonio sociale, oltre alle risorse previste nel comma precedente, potrà essere costituito anche da:

- a. beni immobili e mobili;
- b. donazioni, lasciti o successioni finalizzate ad incremento patrimoniale.

Dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, salvo quanto previsto al successivo art. 27.

Esercizio sociale - Bilancio

Art. 24.1 - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio direttivo, unitamente alla relazione dell'eventuale Organo di controllo, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria:

- il bilancio consuntivo dell'anno precedente, redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ;

- la relazione di missione, che deve rappresentare anche le poste di bilancio e l'andamento economico e gestionale, sull'attività svolta dall'Associazione nel medesimo periodo. Nella relazione si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte e la rendicontazione di raccolte pubbliche – anche occasionali - di fondi;
- il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, redatto a norma di legge, con il programma dell'attività riferibile alle finalità dell'associazione, i risultati attesi e l'indicazione delle quote associative proposte.

Divieto di distribuzione degli utili

Art. 25.1 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.lgs. 117/2017.

25.2 – Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26.1 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria con le modalità previste nel presente statuto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti a libro degli associati. L'Assemblea nominerà un Liquidatore per la devoluzione del patrimonio secondo il successivo articolo.

Devoluzione del patrimonio

Art. 27.1 - In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività accertate, verrà devoluto dal Liquidatore – previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 c. 1 del D.lgs 117/2017 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge – ad altro Ente del terzo settore avente analoghi natura giuridica e finalità.

27.2 - Nel caso l'assemblea non individui l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il Liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 c. 1 del D.lgs.117/2017.

Disposizioni finali

Art. 28.1 - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

28.2 - Il presente statuto entrerà in vigore a fare data dall'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 104, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Battaglia Buac Dupelshenke
Il



VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO

17 MAGGIO 2023

Si sono riuniti in data odierna, ad ore 15, presso il Centro diurno del DSMD in Como – Via Castelnuovo 1 – i soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto sociale per adeguamento dello statuto APS a seguito di interpretazioni introdotte dalle note ministeriali, più precisamente agli articoli 6 c.7 e 17 c.1);
- 2) Modifica della denominazione sociale in "I FIORI DI OLTRE IL GIARDINO APS"

Assume la presidenza Lucia Battaglia, che chiama a fungere da segretario Angela Corengia e constata la validità della riunione – regolarmente convocata ai sensi di statuto - per la presenza di 31 soci su 42, tra cui i membri del Consiglio - oltre a presidente e tesoriere - Gin Angri, Filiberto Crisci, Donatella Galli, Giordana Invernizzi, Vanessa Filippi, Stefano Maesani, Laura Moretti, Valaguzza Simone.

La presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Punto 1) Informa che si rende necessario procedere alla modifica dello statuto sociale APS a seguito di interpretazioni introdotte dalle note Ministeriali. Più precisamente, per poter avere l'iscrizione al RUNTS, è necessario procedere alla modifica dei seguenti articoli:

6.7 – Va eliminato "maggiore di età";

17.1 – va sostituita la modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo

e viene data lettura del testo attuale dei due articoli per consentire di recepire le modifiche introdotte.

All'unanimità dei voti dei soci presenti, vengono approvate le modifiche e il testo degli articoli modificati diventa il seguente:

6.7 Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

17.1 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti il Consiglio direttivo effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio direttivo che deve essere rinnovato.

Punto 2) La presidente propone, come peraltro richiesto dai soci, di modificare la denominazione sociale in "I FIORI DI OLTRE IL GIARDINO - APS", conseguentemente l'articolo 1,1.

All'unanimità dei voti dei soci presenti viene deliberata la modifica della denominazione:

art. 1.1 È costituita in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata I FIORI DI OLTRE IL GIARDINO - APS.

Il nuovo testo di statuto è allegato sotto A al presente verbale.

Non essendovi altro a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 15 e 40.

La Presidente

(Lucia Battaglia)

Battaglia Lucia

Il Segretario

(Angela Corengia)

Corengia Angela



Registrato a Como il 26/07/2023 al N. 1715

Serie 3° Esatti € 225,23 (DUECENTOVENTACINQUE E 23 C)

IL FUNZIONARIO
Ilaria BORIA

Boria Ilaria

Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti